



*Città di Giugliano in Campania*  
*Provincia di Napoli*

---

**ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 10/03/2021**

**OGGETTO:** Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Virus SARS-COV 2.

**IL SINDACO**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Città di Giugliano in Campania;

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e, in particolare, l'art. 1 a mente del quale "(omissis) 8. È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico(omissis). 9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;



*Città di Giugliano in Campania*  
*Provincia di Napoli*

---

**VISTO** il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato nella GU Serie Generale n. 10 del 14.01.2021, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, con il quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, pubblicato nella GU Serie Generale n. 45 del 23.02.2021, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**RICHIAMATE** le ordinanze del Ministro della Salute, del Presidente della Giunta Regionale della Campania e le ordinanze Sindacali in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;

**RICHIAMATA**, infine, l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 6 del 27 febbraio 2021 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. “Disposizioni urgenti relative alle attività didattiche” con la quale è stata disposta “Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento all'intero territorio della Regione Campania” la sospensione dell'attività didattica in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e dei servizi per l'infanzia (sistema integrato 0 – 6 anni) nonché delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle università con decorrenza dal 1° marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021;

**VISTO** il DPCM 2 marzo 2021, le cui disposizioni si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, che, tra l'altro, prevede:

- l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i bambini di età inferiore a 6 anni, le persone con patologia o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;



## *Città di Giugliano in Campania*

### *Provincia di Napoli*

---

- l'obbligo che nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, sia esposto all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;

- che nelle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, possa essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico;

**CONSIDERATO** l'allarmante evolversi della situazione epidemiologica che ha portato ad un significativo incremento dei casi sul territorio comunale, con una percentuale dei nuovi positivi pari al 13,59%, ovvero un'incidenza dei nuovi positivi pari a n. 275,77 su 100.000 residenti negli ultimi 7 giorni, come da comunicazione della Regione Campania sulla piattaforma Sinfonia del 08/03/2021;

**RILEVATO** che, nel corso del mese di febbraio, gli esiti dei tamponi afferenti alla diffusione epidemiologica del virus, registrano una particolare contagiosità soprattutto dei giovani, e in particolare di quelli di età compresa tra i 14 ed i 24 anni;

**RITENUTO** che l'evoluzione critica del numero dei contagi rilevati sia nella Regione Campania ma soprattutto nel territorio comunale evidenzia l'esigenza di adottare ulteriori misure straordinarie, in relazione alla gravità del pericolo e della potenziale diffusione del Covid-19;

**RAVVISATA** l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza e, ove occorra, ad integrazione delle disposizioni sopra citate ed in stretta aderenza rispetto ai fini da queste perseguite;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**VISTO** l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a mente del quale “[...] in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze *contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale*”;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 recante “*Interventi d'urgenza*”, dispone “[...] *In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale*”;



*Città di Giugliano in Campania*  
*Provincia di Napoli*

---

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n. 33 del 2020;

Per tutto quanto in premessa, a tutela della salute pubblica in vista della emergenza COVID- 19

**ORDINA**

per il periodo intercorrente **da Giovedì 11 marzo 2021 e fino a domenica 21 Marzo 2021 le seguenti:**

**MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO**

Fermo l'obbligo di indossare **la mascherina**, la stessa **deve essere indossata correttamente**, ovvero deve coprire dal mento al di sopra del naso: indossare irregolarmente la mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell'emergenza epidemiologica.

L'obbligo di indossare correttamente la mascherina è esteso a tutti i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio cittadino di Giugliano in tutte le ore del giorno è fatto **divieto assoluto di consumo di cibi e bevande alcoliche e non** data l'incompatibilità di tale azione con l'uso della mascherina.

Si intende per consumo il possesso di una delle suddette bevande a cui sia stato rimosso il dispositivo di chiusura del contenitore (tappo, linguetta della lattina, etc.), ovvero in bicchiere.

Il consumo delle sopra citate bevande perpetrato da tre o più persone riunite in gruppo determina, in aggiunta alla suddetta condotta illecita, la violazione della prescrizione che impone il divieto di assembramento.

**PUBBLICI ESERCIZI**

Dalle ore 18:00 alle ore 5.00 del giorno seguente nelle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) non sarà consentito l'asporto ma sarà consentito solo il delivery (consegna a domicilio).



## *Città di Giugliano in Campania*

### *Provincia di Napoli*

---

I locali interni e le aree esterne (con o senza dehors) destinate alla somministrazione, dovranno essere sgomberati dagli avventori/clienti e chiusi da parte dei titolari delle stesse attività (le eventuali sedute esterne dovranno essere ritirate, ove possibile, all'interno di locali chiusi ovvero rese inservibili tramite ad esempio catenelle, nastri, pannelli);

I titolari delle precitate attività dovranno esporre all'ingresso del locale apposito cartello indicante l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, nonché un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;

#### **MINORI DI ANNI 18**

**Dalle ore 18.00 alle ore 22.00** di ogni giorno, fino a nuova disposizione, è fatto divieto **ai minori di anni 18** di circolare nei luoghi pubblici senza essere accompagnati da un genitore / altro adulto familiare o altro adulto abitualmente convivente o deputato alla loro cura; l'accompagnatore dovrà vigilare sul rispetto da parte di questi delle disposizioni sul distanziamento fisico e sull'utilizzo dei DPI..

Si ricorda che l'accompagnatore ha anche la responsabilità della valutazione dello stato di salute proprio e del minore (automonitoraggio condizioni di salute);

#### **PIAZZE E LUOGHI PUBBLICI**

**Tutti i giorni dalle 18.00 alle 22.00 e sabato e domenica dalle 10.00 alle 22.00 è interdetto l'accesso al pubblico in tutte le piazze e alla villa comunale;**

E' consentito l'accesso e il deflusso ai residenti e ai clienti degli esercizi commerciali legittimamente aperti.

E' vietato lo stazionamento di due o più persone su Via Giacinto Gigante e sui marciapiedi di Via Vittorio Veneto.

**Nei giorni di sabato e domenica per l'intera giornata è interdetto l'accesso a tutte le spiagge del territorio.**



*Città di Giugliano in Campania*  
*Provincia di Napoli*

---

**MERCATO SETTIMANALE E COMMERCIO ITINERANTE**

E' sospeso il **mercato settimanale** del giovedì per il giorno **11 e 18 Marzo**;

E' vietata l'attività del commercio in forma itinerante di tutte le categorie commerciali, su tutto il territorio comunale, di operatori provenienti da altri comuni.

Il presente provvedimento è efficace sino al **21 MARZO 2021** .

**DISPONE**

- che il presente provvedimento entri in vigore a far data **da Giovedì 10 marzo 2021 e fino a domenica 21 marzo 2021**;

- che, per quanto non previsto dalla presente ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM 2 marzo 2021, nonché le ulteriori disposizioni ministeriali, statali e regionali vigenti alla data del presente provvedimento. A tal proposito, si rinnova l'invito a tutta la cittadinanza a comportarsi in piena conformità con le disposizioni vigenti anti-Covid, al fine di limitare la diffusione del contagio in Città;

- che la Polizia Locale e le F.F.O.O. provvedano ai dovuti controlli sul rispetto di quanto stabilito dalla presente ordinanza e dalle norme statali e regionali. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da 400,00 euro a 3.000,00 euro) nonché, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni);

- che il presente provvedimento venga trasmesso agli Istituti interessati, per quanto di competenza, alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, alla Direzione Generale dell'ASL Napoli 2 Nord, alla Regione Campania, a tutte le F.F.O.O., al dirigente del servizio SUAP, al dirigente della Polizia Locale;

- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line e in "Amministrazione Trasparente", nonché sul portale istituzionale dell'Ente, ai fini del massimo risalto;



*Città di Giugliano in Campania*  
*Provincia di Napoli*

---

**AVVERTE**

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Giugliano in Campania, 10 Marzo 2021

**IL SINDACO**